



PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
PER I RIMBORSI SPESE
AGLI AMMINISTRATORI**



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/17443 del 13 marzo 2002; in vigore dal 23 aprile 2002.

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/38913 del 23 aprile 2007; in vigore dal 5 giugno 2007.

INDICE

Art. 1 - Ambito del regolamento.....	pag.	1
Art. 2 - Rimborsi spese fuori sede.....		1
Art. 3 - Rimborsi spese viaggi in sede per mandato.....		1
Art. 4 - Modalità di liquidazione della spesa		1
Art. 5 - Diritto di partecipazione dei Consiglieri.....		2
Art. 6 - Presenza degli amministratori		2

Art. 1

Ambito del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i rimborsi spese degli amministratori alle condizioni previste dall'art. 84 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Art. 2

Rimborsi spese fuori sede

1. Agli Assessori e ai Consiglieri, autorizzati rispettivamente dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio, che, per ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune dove ha sede l'Ente, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute (rimborso chilometrico secondo tabelle ACI, pedaggio autostrada, mezzi pubblici) in sostituzione dell'indennità di missione.
2. Per sede della Provincia si intende la sede degli uffici amministrativi, anche dislocati in sedi diverse da quella centrale, provvisti di rilevatore della presenza.

Art. 3

Rimborsi spese viaggi in sede per mandato

1. Il trattamento degli Amministratori Provinciali in materia di rimborso delle spese effettivamente sostenute è parificato a quello del personale dipendente di qualifica dirigenziale.
2. Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'ente provinciale, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute con il mezzo pubblico per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede centrale e quelle dislocate per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Qualora venga utilizzato il proprio mezzo di trasporto, spetta il rimborso pari ai costi chilometrici medi di esercizio per classi di cilindrata in base alle tabelle ufficiali pubblicate dall'ACI, relative alla percorrenza annua massima di Km 30.000=, a fronte dei chilometri dichiarati.
3. L'uso dell'autovettura a noleggio o del servizio taxi, per la partecipazione alle sedute dei vari organi, è consentito solo nei casi di grave infermità fisica temporanea con la presentazione di apposita documentazione.

Art. 4

Modalità di liquidazione della spesa

1. La liquidazione delle spese viene effettuata su richiesta dell'interessato. Alla stessa deve essere allegata documentazione fiscalmente idonea (fattura, ricevuta fiscale, scontrini, biglietti di mezzi pubblici) a giustificazione della spesa, l'autorizzazione alla trasferta, completa di data e ora del viaggio, ed eventuali chilometri percorsi con il mezzo proprio.

Art. 5

Diritto di partecipazione dei Consiglieri

1. Ogni partecipazione di Consiglieri Provinciali alle attività di rappresentanza istituzionale che si concretizzino anche con viaggi e missioni al di fuori del territorio provinciale, deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio.
2. I criteri da adottarsi dal Presidente del Consiglio per l'individuazione dei Consiglieri Provinciali partecipanti sono i seguenti:
 - a) potranno essere autorizzati, per ogni attività, al massimo tre Consiglieri, due di maggioranza e uno di minoranza. Per iniziative particolarmente importanti per le quali la Giunta Provinciale ravveda l'opportunità di favorire un maggior numero di partecipanti, deve essere garantito alla minoranza almeno un terzo dei partecipanti;
 - b) i Consiglieri verranno individuati seguendo l'ordine alfabetico, con la scelta della lettera di partenza a sorteggio, e garantendo in ogni caso la partecipazione di almeno un Consigliere appartenente alle minoranze. Ogni Consigliere così individuato potrà rinunciare all'iniziativa a favore di un altro Consigliere, il quale non perderà la priorità acquisita nell'ordine alfabetico.
3. Verrà data comunicazione al Consiglio, a cura del Presidente del Consiglio, in ordine alle iniziative svolte e ai relativi partecipanti.

Art. 6

Presenza degli amministratori

1. I Consiglieri hanno la possibilità di segnalare la propria presenza con il badge magnetico attraverso il terminale di rilevazione.